



a Deloitte business

# RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E NOVITA' IN TEMA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

Primo Ceppellini

Brescia, 17 novembre 2023

## BENEFICIARIO EFFETTIVO



Sentenza

Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia-Romagna, 2 ottobre 2023, n. 929

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate contesti l'applicazione di una ritenuta ridotta prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sostenendo la mancanza della qualifica di beneficiario effettivo del percettore, **l'onere della prova è a carico dell'ente accertatore che dovrà provare l'assenza di tale requisito.**

## CREDITI PER PROVENTI ASSOGGETTI A RITENUTA



Interpello

Risposta n. 325 del 9 maggio 2023

L'Agenzia ha confermato che per le entità estere l'obbligo di sostituto d'imposta sussiste soltanto nel caso in cui le stesse dispongano sul territorio di una stabile organizzazione.

Nel caso in cui la società estera si qualifica come mera "destinataria" del reddito derivante dallo sfruttamento delle opere musicali quale titolare di un "mero diritto all'incasso delle somme spettanti agli autori" per averne acquisito i crediti, **la S.I.A.E. al momento del pagamento del reddito dovrà continuare ad applicare le ritenute sui proventi come se fossero ancora corrisposti direttamente agli artisti.**

## APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA



Sentenza

Corte di Cassazione n. 6090 del 28 febbraio 2023

In sede di pagamento dei dividendi ad una società residente nell'UE o nel SEE, ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta al 1,2% prevista dall'art. 27, c. 3-ter, del d.P.R. 600/1973, al posto della ritenuta ordinaria pari al 26%, **la normativa non richiede la prova, da parte del contribuente, che il percettore sia il beneficiario effettivo dei proventi. Nel caso di contestazione del beneficial owner, ai fini dell'abuso del diritto, l'onere della prova ricade sull'ente accertatore.**

## APPLICAZIONE DELLA PEX PER LE SOCIETA' ESTERE

Sentenza

Corte di Cassazione n. 21261 del 19 luglio 2023

**Si decide per l'applicabilità della PEX sulle plusvalenze realizzate da società estere prive di stabile organizzazione in Italia, sempreché siano soddisfatti tutti i requisiti prescritti dall'articolo 87 del TUIR.**

La sentenza basa le argomentazioni tenendo in considerazione i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali (artt. 49 e 63 TFUE).

## ISTANZA DI RIMBORSO RITENUTE SU INTERESSI



Sentenza

Corte di Cassazione n. 14817 del 11 maggio 2023

Si afferma che l'istanza di rimborso delle ritenute applicate su flussi finanziari transfrontalieri (nel caso di specie, interessi) **deve essere avanzata solo dal soggetto che sia stato inciso dal pagamento della ritenuta medesima, quindi in prima battuta dal sostituto d'imposta residente.** Anche il sostituto non residente può avanzare la medesima istanza, ma in tal caso deve provare di aver ricevuto una minor somma per effetto dell'applicazione della ritenuta o di aver successivamente rimborsato al sostituto quanto è occorso per versare la ritenuta.

## FUSIONE TRA SOCIETA' NON RESIDENTI CHE DETENGONO ITALIANA

Interpello

Risposta n. 294 del 14 aprile 2023

La fusione per incorporazione tra due società non residenti delle quali una detiene una partecipazione in una società italiana, **non comporta il realizzo ai fini fiscali con riferimento a quest'ultima, ma si configura come operazione fiscalmente neutrale.**

L'Agenzia sposa la tesi della neutralità, che comporta l'effetto di rinviare l'imposizione all'atto della cessione della partecipazione da parte dell'incorporante. **L'operazione non rientra nella direttiva 2009/133/Ce del Consiglio Ue in quanto le società sono residenti in un paese extra Ue (Israele) ma questo non incide sull'applicabilità del principio di neutralità (si veda anche la risoluzione 470/E/08).**

## ESTEROVESTIZIONE E ONERE PROBATORIO



Sentenza

Corte di Giustizia di II grado della Liguria,  
25 gennaio 2023, n. 56

**Viene definita una controversia in tema di esterovestizione, annullando la pretesa dell'Ufficio per effetto del mancato assolvimento, dell'onere della prova sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 130/2022.**

Posizione è in linea con: i) altre corti di merito (Cgt Reggio Emilia n. 293/2022; Cgt Emilia Romagna n. 90/2023; Cgt Siracusa n. 3856 e n. 3866/2022; Cgt Enna n. 1509/2022); ii) e Cassazione (ordinanze 31878-1880/2022).



## ESTEROVESTIZIONE E INDEBITO VANTAGGIO FISCALE

Sentenze

Corte di Cassazione n. 5066 e n. 5075 del  
17 febbraio 2023

Definizione di una controversia in ambito di esterovestizione **ritenendo rilevante il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in un altro Stato dell'Unione Europea.**

Sul tema, in tempi recenti, si sono succedute varie pronunce della Cassazione con conclusioni tra loro contrastanti.

Sempre più rilevante un intervento sul tema a Sezioni Unite.

## ESTEROVESTIZIONE UE e EXTRA UE



Sentenza

Corte di Cassazione n. 1883 del 20 gennaio 2023

**La contestazione di esterovestizione deve tenere in considerazione se la società accertata sia o meno residente in uno Stato dell'Unione Europea:** nel primo caso, infatti, l'accertamento deve confrontarsi con il principio della libertà di stabilimento, che può essere superato solo a fronte di costruzioni di puro artificio; nel secondo caso, invece, per la contestazione della residenza fiscale è sufficiente la sussistenza di uno dei criteri di collegamento con il territorio nazionale individuati dall'art. 73, c. 3, TUIR.

## DONAZIONE DI QUOTE DI SOCIETA' UE

Sentenza

Corte di Cassazione n. 5674 del 23 febbraio 2023

L'esenzione dall'imposta di donazione **prevista dall'articolo 3 comma 4-ter del DLgs 346/90 vale anche per le partecipazioni in società residenti nell'Unione Europea, ma è subordinata alle stesse condizioni richieste con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.**

Occorre quindi che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.



a Deloitte business

Grazie della partecipazione.

Primo Ceppellini